

SI ASSENTANO dalla sala consiliare i Consiglieri Ottorino Faleschini e Mario Dereani in quanto potenzialmente interessati alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I CONSIGLIERI presenti assommano quindi a n. 9.

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Art. 3, comma 28 – Ricognizione delle società partecipate dall'ente ed autorizzazione al loro mantenimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ⇒ L'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle funzioni proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
- ⇒ La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- ⇒ L'art. 3, comma 28, della medesima legge prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- ⇒ Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 29, ovvero entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopraindicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento o dismissioni delle partecipazioni societarie:

- art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- art. 13, comma 1, del D.L.vo 267/2000: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- art. 112, comma 1, del D.L.vo 267/2000: "Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali";

- art. 38 "Forma di gestione dei servizi pubblici" dello statuto comunale il quale testualmente recita: "1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni forma consentita dalla legge;

2. il Comune può partecipare a società di capitali a prevalenza capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;

3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli stramenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.”

DATO ATTO che sulla base dei disposti legislativi e statutari è stato redatto l'allegato A) alla presente deliberazione ove è contenuto l'elenco delle società partecipate dal Comune di Paularo e la motivazione a sostegno del loro mantenimento;

RITENUTO, quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;”

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi che di seguito sinteticamente si trascrivono:

Consigliere Danielle Maion: Interviene proponendo che il Comune valuti la possibilità di aumentare le quote di partecipazione nelle Società indicate ed in particolare nell'Albergo Diffuso, al fine di avere un maggiore peso specifico nelle scelte e negli indirizzi di gestione delle stesse.

Il Sindaco precisa che, nel caso indicato, la legge regionale pone un limite massimo alla quota di partecipazione dell'ente pubblico.

CON VOTI favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Sergio Tiepolo e Daniele Di Gleria) – Contrari n. // su n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto, inoltre, dell'elenco delle società partecipate dal Comune di Paularo, indicate nell'allegato sub. lett. A) relativamente alle quali è stata effettuata la disamina stante la vigente normativa posta in correlazione con l'attività economica dedotta nell'oggetto sociale strumentalmente ed indispensabilmente correlata, al miglior conseguimento delle finalità istituzionali nell'ambito del proprio livello di competenza;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal comune nelle società elencate, in quanto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del comune medesimo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore del Conto e ad altri organi ed uffici interessati.